




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge



Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la
valorizzazione del titolo di dottore di ricerca e in
materia di ricercatori a tempo determinato

A.C. 1609

Schede di lettura

n. 464

30 giugno 2025



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Cultura

Tel. 06 6760-3255 - ✉ st_cultura@camera.it – ✕ [@CD_cultura](https://www.instagram.com/CD_cultura)

Dipartimento Lavoro

Tel. 06 6760-4884 - ✉ st_lavoro@camera.it – ✕ [@CD_lavoro](https://www.instagram.com/CD_lavoro)

Progetti di legge n. 464

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

CU0124.docx

INDICE

SCHEDA DI LETTURA

- Articolo 1 (*Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*).....5
- Articolo 2 (*Modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487*)22
- Articolo 3 (*Modifica alla legge 15 luglio 2022, n. 99*)25
- Articolo 4 (*Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240*)27
- Articolo 5 (*Facoltà di riscatto agevolato dei corsi di dottorato di ricerca*)45

Schede di lettura

Articolo 1

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

L'**articolo 1** reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 165 del 2001, concernente le norme generali sull'ordinamento del **lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**, tutte accomunate dalla finalità di **valorizzare il possesso del titolo di dottore di ricerca**. In particolare, le **lettere a) e b)** intervengono sull'articolo 28, che disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle pubbliche amministrazioni, inserendo un riferimento specifico al **titolo di dottore di ricerca** tra i **requisiti** che il personale in servizio deve possedere per rientrare nella **quota di riserva per l'accesso alla dirigenza**, in alternativa all'aver maturato un'esperienza di servizio di 5 anni. La **lettera c)** inserisce nell'articolo 29-*bis* il comma 1-*bis*, in base al quale, ai fini della **mobilità intercompartimentale**, la **tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento** previsti per i diversi comparti deve essere **approvata entro sei mesi** dalla chiusura dei rinnovi contrattuali e deve tenere conto, tra l'altro, anche dell'istituzione dell'area destinata al **personale di elevata qualificazione**. La **lettera d)**, incidendo sull'articolo 35, comma 3, che fissa i principi cui devono conformarsi le procedure di reclutamento del personale, stabilisce che i **componenti delle commissioni esaminatrici scelti tra i funzionari** delle amministrazioni siano preferibilmente di **elevata qualificazione**. La **lettera e)** interviene sul comma 5.2 del medesimo articolo 35, inserendo un riferimento specifico alla **valorizzazione del titolo di dottore di ricerca** tra gli elementi cui devono essere ispirate le **linee guida** sullo **svolgimento delle prove concorsuali** e sulla **valutazione dei titoli** ivi disciplinate. La **lettera f)** incide sull'articolo 35-*quater*, in materia di procedimento per l'assunzione del **personale non dirigenziale**, consentendo alle amministrazioni di qualificare taluni profili come "**ad elevata specializzazione amministrativa e gestionale**", oltreché tecnica, e prevedendo in tal caso una **maggiore valorizzazione del titolo di dottore di ricerca** nella fase di valutazione dei titoli. La **lettera g)** modifica l'articolo 52, includendo il **titolo di dottore di ricerca** tra gli **elementi oggetto di valutazione** in sede comparativa ai fini delle progressioni tra le aree (c.d. progressioni verticali).

L'**articolo in commento**, composto da un unico comma, a sua volta suddiviso in sette lettere, modifica alcune disposizioni del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#), recante le norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con la finalità di valorizzare il possesso del titolo di dottore di ricerca.

• *Il dottorato di ricerca*

Il titolo di dottore di ricerca si consegue dopo un percorso di studi e di ricerca di **tre anni**, finalizzato alla formazione, alla ricerca e all'approfondimento della metodologia di ricerca in uno specifico settore. Per essere ammessi a un **corso di dottorato** di ricerca occorre essere in possesso della **laurea specialistica o magistrale** o di un titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. **Ogni università**, con proprio regolamento, disciplina **l'istituzione dei corsi di dottorato**, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il programma di studi, la durata, la frequenza e le modalità di conferimento del titolo.

Il **quadro legislativo** nazionale di riferimento dei corsi di dottorato di ricerca è rappresentato dalla **legge n. 210 del 1998** e, in particolare, dall'[articolo 4](#), il quale, a seguito delle modifiche apportate dall'[articolo 19](#) della legge n. 240 del 2010 e dall'[articolo 3](#) del decreto-legge n. 80 del 2021, dispone che i **corsi per il conseguimento del dottorato** di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, **attività di ricerca di alta qualificazione**, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche nonché dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.

La norma, tra le altre cose, affida a successivi decreti del Ministro dell'università e della ricerca il compito di fissare la disciplina dei **soggetti che possono istituire corsi di dottorato** e le modalità di accreditamento degli stessi, nonché le procedure per l'erogazione delle **borse di studio** e i criteri per la ripartizione alle università delle risorse necessarie.

Con riguardo specifico alle **modalità di accreditamento** delle sedi e dei corsi di dottorato e i criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati, è stato emanato, da ultimo, il [decreto n. 226 del 2021](#) del Ministro dell'università e della ricerca, avente natura regolamentare, che disciplina le nuove modalità di accreditamento, in linea con gli standard europei di assicurazione della qualità.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, di tale regolamento, con successivo [decreto n. 301 del 2022](#), sono state approvate le **Linee guida** per l'accREDITAMENTO dei corsi di dottorato che hanno ridefinito, in termini di indicatori e di parametri, i requisiti generali per il ri-accREDITAMENTO dei corsi di dottorato di ricerca.

Nell'**ambito del PNRR** (investimenti 3.4 e 4.1 della M4C1), il Ministero dell'università e della ricerca ha inoltre adottato specifici **provvedimenti a sostegno dei corsi di dottorato** con i decreti ministeriali [n. 351](#) e [n. 352](#), emanati nel 2022, e replicati nel 2023 con i decreti ministeriali [n. 117](#) e [n. 118](#), e nel 2024, con i decreti ministeriali [n. 629](#) e [n. 630](#), per il **finanziamento di borse di dottorato** per la frequenza di percorsi di dottorato in programmi e misure coerenti con gli ambiti di intervento del PNRR e per il **cofinanziamento di percorsi di**

dottorati innovativi che rispondano ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovano l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese co-finanziatrici.

Venendo all'**esame delle singole lettere** che compongono l'unico comma dell'articolo in commento, la **lettera a)** interviene sull'[articolo 28](#) del decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina l'**accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia** nelle pubbliche amministrazioni. Tale disposizione, in particolare, prevede, al comma 1, che l'accesso alla suddetta qualifica avviene mediante **tre canali distinti**: un **concorso** indetto dalle **singole amministrazioni**, un **corso-concorso** selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione oppure un **concorso unico** organizzato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi della Commissione RIPAM, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate (ai sensi dell'articolo 35, comma 4-ter, del medesimo decreto legislativo n. 65 del 2001).

I successivi commi regolano, tra l'altro, per quanto qui rileva, aspetti inerenti alle procedure di selezione, tra cui le competenze e le capacità dei candidati che devono essere oggetto di valutazione, la ripartizione percentuale dei posti disponibili tra i due canali di accesso alla dirigenza e la quota di riserva destinata al personale già inserito nei ruoli dell'amministrazione.

L'**intervento normativo in commento novella** il comma 1 dell'articolo 28, aggiungendo **un rimando alle quote di riserva** di cui al comma 1-ter (si tratta della quota destinata al personale in servizio, sulla quale si dirà subito *infra*, con riferimento alla lettera *b*)).

L'articolo 28, comma 1, come modificato dalla disposizione in commento, prevedrebbe cioè che l'**accesso alla qualifica di dirigente** di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso unico ai sensi dell'articolo 35, comma 4-ter, "**fatte salve le quote di riserva di cui al comma 1-ter**".

La **lettera b)**, incidendo sul primo periodo del **comma 1-ter** dell'**articolo 28** appena sopra illustrato, introduce, nell'ambito della **quota di riserva** per l'**accesso alla dirigenza** dedicata al **personale in servizio** a tempo indeterminato, un riferimento specifico, tra i **requisiti** che detto personale deve possedere, al **titolo di dottore di ricerca**, in alternativa all'aver maturato un'esperienza di servizio di 5 anni.

La disposizione in commento modifica il comma 1-ter, primo periodo, nel senso di prevedere che, fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per

cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, **ai fini di cui al comma 1**, una **quota non superiore al 30 per cento** dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è **riservata** da ciascuna pubblica amministrazione **al personale in servizio** a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e **che abbia maturato almeno cinque anni di servizio** nell'area o categoria apicale **“ovvero sia in possesso del titolo di dottore di ricerca”**.

La **lettera c)** interviene sull'[articolo 29-bis](#) del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale prevede che al fine di **favorire** i processi di **mobilità fra i comparti** di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata, sentite le Organizzazioni sindacali, è **definita**, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una **tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento** previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.

In particolare, la novella in commento inserisce nell'articolo *29-bis* il **comma 1-bis**, in base al quale, ai fini di cui al descritto comma 1, la **tabella di equiparazione** deve essere **approvata entro sei mesi dalla chiusura dei rinnovi contrattuali di comparto** e deve **tenere conto delle eventuali modifiche alle aree funzionali** intervenute nonché dell'istituzione dell'area destinata al personale di **elevata qualificazione**.

Si ricorda che il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2023](#) disciplina, attualmente, i **processi di mobilità** fra le pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale e individua **la corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento** sulla base delle nuove strutture della retribuzione, con riferimento ai nuovi stipendi tabellari e ai nuovi differenziali stipendiali come determinati dai rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che inquadra i dipendenti pubblici (con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati) in almeno tre distinte aree funzionali, affidando alla contrattazione collettiva l'individuazione di un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione.

La **lettera d)**, incidendo sull'[articolo 35](#), comma 3, che fissa, con le lettere da *a)* a *e-ter*), i **principi cui devono conformarsi le procedure di reclutamento del personale**, novella la **lettera e)**, che si occupa della **composizione delle commissioni**, stabilendo che i componenti scelti tra i

funzionari delle amministrazioni siano preferibilmente di elevata qualificazione.

In particolare, la **lettera e)**, è **modificata dalla disposizione in commento nel senso di prevedere che** le commissioni siano composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni **“preferibilmente di elevata qualificazione”**, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

La **lettera e)** interviene sul **comma 5.2** del medesimo [articolo 35](#) del decreto legislativo n. 165 del 2001, che attiene all’elaborazione di **linee guida sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli**, inserendo un riferimento specifico alla **valorizzazione del titolo di dottore di ricerca** tra gli elementi cui le stesse devono essere ispirate.

Il **comma 5.2** sarebbe dunque modificato nel senso di prevedere che il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi [dell’Associazione Formez PA](#) e della [Commissione RIPAM](#), **elabora**, previo accordo in sede di Conferenza unificata, **linee guida** di indirizzo amministrativo sullo **svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate** alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale **anche, come specificato dall’inciso introdotto dalla novella di cui alla lettera e) in commento, attraverso la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca**, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute.

Sul punto, si ricorda che il **medesimo articolo 35** del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla **lettera e-ter) del comma 3**, prevede che le pubbliche amministrazioni nelle procedure di reclutamento **possono richiedere**, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, **il possesso del titolo di dottore di ricerca** o del master universitario di secondo livello o l’essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca.

Si fa presente altresì che nella [direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 2018](#), emanata proprio in attuazione dell’articolo 35, comma 5.2 del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#) (che la norma ora in commento intende novellare) e contenente le **Linee guida sulle procedure concorsuali**, si definisce (al punto 3, dedicato ai requisiti di ammissione) come “ragionevole richiedere una particolare competenza nella materia o esperienza nel

settore”, e si cita espressamente la citata previsione di cui all’articolo 35, comma 3, lettera *e-ter*), che **consente di richiedere il possesso del titolo di dottore di ricerca quale requisito di accesso** per specifici profili o livelli di inquadramento e comunque di valutarlo, ove pertinente, tra quelli rilevanti ai fini del concorso per titoli o per titoli ed esami.

La direttiva sottolinea in proposito che “**per elevate professionalità**, riconducibili anche alla posizione apicale dell’area o categoria non dirigenziale, secondo l’ordinamento professionale del comparto, è dunque **possibile elevare i requisiti di accesso al punto da prevedere**, tra i requisiti di ammissione, il **dottorato di ricerca**. Naturalmente, deve trattarsi di profili particolarmente qualificati o specialistici, per i quali un simile requisito sia **ragionevole**: si pensi a settori di ricerca o al reclutamento di figure professionali di altissima specializzazione e competenza. L’amministrazione può altresì **chiarire nel bando quali discipline**, tra quelle nelle quali il dottorato sia stato conseguito, **siano rilevanti**, in relazione al profilo per il quale è bandito il posto.”

La direttiva specifica poi che “rimane ferma, ovviamente, la possibilità di **valutare il dottorato di ricerca** e gli altri titoli di studio **tra i titoli posseduti dai candidati**: i bandi e i criteri elaborati dalle commissioni **ben possono valorizzarli**, ove lo ritengano opportuno in relazione alla carriera e al profilo richiesto” e conclude ricordando che “occorre, peraltro, tenere conto delle **specifiche previsioni normative** che, ove definiscano i requisiti di ammissione al concorso, **possono non consentire di richiedere il dottorato di ricerca.**”

La **lettera f)** incide sull'[articolo 35-quater](#) del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale disciplina il **procedimento** per l'**assunzione del personale non dirigenziale**, definendo le fasi lungo cui esso si snoda e i contenuti delle stesse, nonché in generale le modalità di svolgimento delle procedure e il funzionamento delle commissioni.

In particolare, l'intervento normativo in parola novella la **lettera e)** del **comma 1**, la quale, nel **testo vigente**, prevede **per i profili che in sede di bando sono qualificati** dalle amministrazioni come “**ad elevata specializzazione tecnica**”, una **fase di valutazione dei titoli** legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali.

La **modifica** introdotta dalla **lettera f)** in commento intende estendere l’ambito di applicazione della norma in oggetto anche ai profili che siano qualificati come ad **elevata specializzazione “amministrativa e gestionale”**, oltre che tecnica. Inoltre, mira a introdurre una **maggiore valorizzazione del titolo di dottore di ricerca** nella **fase di valutazione dei titoli**.

Pertanto, il comma 1 alla **lettera e)**, come modificato dalla norma in esame, prevedrebbe che per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione “**amministrativa, gestionale e**” tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e

strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali **“anche attraverso una maggiore valorizzazione del titolo di dottore di ricerca”**.

La **lettera g)** modifica l'[articolo 52](#) del decreto legislativo n. 165 del 2001, che reca la disciplina delle **mansioni dei pubblici dipendenti**, fissando il **principio di equivalenza** delle stesse, in virtù del quale il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive. Mentre l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.

In particolare, la novella in commento interviene sul **comma 1-bis**, il quale prevede la suddivisione dei pubblici dipendenti in almeno **tre distinte aree funzionali**, cui se ne aggiunge una **quarta per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione** individuata dalla contrattazione collettiva.

La disposizione regola, inoltre, le **progressioni orizzontali** (all'interno della stessa area) e le **progressioni verticali** (tra aree diverse). In particolare, rispetto a quest'ultime, al quarto periodo, si prevede che, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni avvengano tramite **procedura comparativa** basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.

La modifica mira a includere tra gli **elementi oggetto di valutazione** in sede comparativa il **titolo di dottore di ricerca**. In particolare, per effetto della novella il quarto periodo del comma 1-bis prevedrebbe che, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno **“tra cui il titolo di dottore di ricerca”**, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti.

TESTO A FRONTE DELL'ART. 1 DELL'A.C. 1609

Decreto legislativo n. 165 del 2001 <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1 dell'A.C. 1609
Art. 28 <i>(Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia)</i>	Art. 28 <i>(idem)</i>
	<i>[comma 1, lett. a) e b)]</i>
1. L'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso unico ai sensi dell'articolo 35, comma 4-ter.	1. L'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso unico ai sensi dell'articolo 35, comma 4-ter, fatte salve le quote di riserva di cui al comma 1-ter.
1-bis. Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti.	<i>Identico</i>
1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione,	1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione,

Decreto legislativo n. 165 del 2001 <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1 dell'A.C. 1609
<p>ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonché della tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per cento è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi che possono essere adottati anche dalle singole amministrazioni definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione</p>	<p>ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale ovvero sia in possesso del titolo di dottore di ricerca. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonché della tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per cento è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi che possono essere adottati anche dalle singole amministrazioni definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e</p>

Decreto legislativo n. 165 del 2001 <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1 dell'A.C. 1609
professionisti esperti nella valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli enti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.	standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli enti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
2. <i>Comma da 2 a 4 abrogati dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.</i>	
<i>Commi da 5 a 10 Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 29-bis <i>(Mobilità intercompartimentale)</i>	Art. 29-bis <i>(idem)</i>
	<i>[comma 1, lett. c)]</i>
1. Al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali è definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.	<i>Identico</i>

Decreto legislativo n. 165 del 2001 <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1 dell'A.C. 1609
	<i>1-bis. Ai fini di cui al comma 1, la tabella di equiparazione deve essere approvata entro sei mesi dalla chiusura dei rinnovi contrattuali di comparto e deve tenere conto delle eventuali modifiche alle aree funzionali intervenute nonché dell'istituzione dell'area destinata al personale di elevata qualificazione</i>
Art. 35 <i>(Reclutamento del personale)</i>	Art. 35 <i>(idem)</i>
	<i>[comma 1, lett. d) ed e)]</i>
<i>Commi 1-2 Omissis</i>	<i>Identici</i>
<p>3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:</p> <p>a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;</p> <p>b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;</p> <p>c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;</p> <p>d) decentramento delle procedure di reclutamento;</p> <p>e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non</p>	<p>3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:</p> <p>a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;</p> <p>b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;</p> <p>c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;</p> <p>d) decentramento delle procedure di reclutamento;</p> <p>e) commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni preferibilmente di elevata qualificazione, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non</p>

Decreto legislativo n. 165 del 2001 <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1 dell'A.C. 1609
<p>rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;</p> <p><i>e-bis</i>) lettera abrogata dalla l. 30 dicembre 2018, n. 145;</p> <p><i>e-ter</i>) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master universitario di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento.</p>	<p>siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;</p> <p><i>e-bis</i>) lettera abrogata dalla l. 30 dicembre 2018, n. 145;</p> <p><i>e-ter</i>) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master universitario di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento.</p>
<i>Commi da 3-bis a 5.1 Omissis</i>	<i>Identici</i>
<p>5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente</p>	<p>5.2. il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza Unificata, linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale anche attraverso la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia.</p>

Decreto legislativo n. 165 del 2001 <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1 dell'A.C. 1609
in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute.	Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute.
<i>Commi da 5-bis a 7 Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 35- <i>quater</i> (Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale)	Art. 35- <i>quater</i> (<i>idem</i>)
	<i>[comma 1, lett. f)]</i>
<p>1. I concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3, prevedono:</p> <p>a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12</p>	<p>1. I concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3, prevedono:</p> <p>a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12</p>

Decreto legislativo n. 165 del 2001 <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1 dell'A.C. 1609
<p>marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza e la profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel comma 2;</p> <p>b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;</p> <p>c) che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e possano riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla lettera a), indicate nel bando;</p> <p>d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia selettiva più conferente con la</p>	<p>marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza e la profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel comma 2;</p> <p>b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;</p> <p>c) che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e possano riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla lettera a), indicate nel bando;</p> <p>d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia selettiva più conferente con la</p>

Decreto legislativo n. 165 del 2001 <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1 dell'A.C. 1609
<p>tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti, anche presso la stessa amministrazione, ovvero le abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;</p> <p>e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;</p> <p>f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.</p>	<p>tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti, anche presso la stessa amministrazione, ovvero le abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;</p> <p>e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione amministrativa, gestionale e tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali anche attraverso una maggiore valorizzazione del titolo di dottore di ricerca;</p> <p>f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.</p>
<i>Commi da 2 a 3-bis Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 52 <i>(Disciplina delle mansioni)</i>	Art. 52 <i>(Idem)</i>
	<i>[Comma 1, lett. g)]</i>
<i>Comma 1 Omissis</i>	<i>Identico</i>

Decreto legislativo n. 165 del 2001 <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1 dell'A.C. 1609
<p>1-<i>bis</i>. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del</p>	<p>1-<i>bis</i>. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno tra cui il titolo di dottore di ricerca, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque</p>

Decreto legislativo n. 165 del 2001 <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1 dell'A.C. 1609
titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.	anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.
1-ter. Comma abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70	
<i>Commi da 2 a 6 Omissis</i>	<i>Identici</i>

Articolo 2

(Modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487)

L'**articolo 2** prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sia aggiornato il regolamento sull'**accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni** e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, al fine di prevedere che **i punteggi** da attribuire ai **titoli** siano **coerenti con il valore degli stessi** nonché **con la durata e la complessità** del percorso di formazione per il loro conseguimento.

L'articolo in commento prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, sia modificato il regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487](#) al fine di prevedere che **i punteggi da attribuire ai titoli** nell'ambito delle diverse categorie o all'interno delle stesse **devono essere coerenti con il valore dei titoli** nonché **con la durata e la complessità del percorso di formazione** per il loro conseguimento.

Si valuti l'opportunità di modificare quanto disposto dall'articolo in commento in merito alle modalità di aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, nel senso di prevedere che tale aggiornamento avvenga mediante un atto connotato da natura e procedimento di adozione analoghi a quelli propri dell'atto che si intende aggiornare, e cioè, in questo caso, non tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ma tramite regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

Il **regolamento** di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, reca le **norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi**, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi ed in particolare, **all'articolo 8**, dedicato specificamente alla tipologia del concorso per titoli ed esami, prevede che **la valutazione dei titoli** sia effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali e **sulla base di criteri predeterminati**, che per i titoli **non possa essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30** o equivalente e che il bando indichi **i titoli**

valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

Più in generale, il citato regolamento, reca le **seguenti, ulteriori, norme in materia di titoli:**

- l'**articolo 2**, in materia di requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego, prevede che le amministrazioni individuano, per ciascun profilo professionale, il titolo di studio o l'abilitazione professionale richiesti per accedere al concorso;
- l'**articolo 3** reca, tra i contenuti necessari del bando di concorso, i requisiti generali richiesti per l'assunzione, i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione da coprire, e i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio;
- l'**articolo 4** prevede che all'atto della registrazione sul portale unico del reclutamento, l'interessato compili il proprio curriculum vitae, indicando, tra l'altro: il titolo di studio posseduto o l'abilitazione professionale richiesti ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'università o dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento; la specializzazione posseduta o la professionalità esercitata richieste dal bando; le documentate esperienze professionali e gli altri titoli da valutare in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa applicabile;
- l'**articolo 11**, in materia di adempimenti della commissione esaminatrice, prevede che la valutazione dei titoli sia effettuata entro i trenta giorni successivi all'ultima sessione delle prove orali, ove previste, e che la graduatoria sia elaborata nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, con successiva pubblicazione nel Portale e nel proprio sito istituzionale;
- l'**articolo 16** dispone che l'amministrazione procedente pubblichi sul Portale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda, salvo il caso in cui l'amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni;
- l'**articolo 17** prevede che i candidati dichiarati vincitori e gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria siano invitati dall'amministrazione procedente ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione, e sono assunti in prova, la cui durata è definita in sede di contrattazione collettiva.

Si tenga presente, peraltro, che nella [direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 2018](#), emanata ai sensi dell'articolo 35, comma 5.2 del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#) e contenente le **Linee guida sulle procedure concorsuali**, si legge (al punto 5, dedicato ai titoli) che “in ogni caso, i titoli devono essere individuati e **valutati secondo un criterio**

di rilevanza e di attinenza con le materie oggetto delle prove d'esame e con le funzioni che si andranno ad esercitare”.

Su quanto riportato dalla citata direttiva (al punto 3, dedicato ai requisiti di ammissione) in merito alla specifica questione della **valorizzazione del dottorato di ricerca**, che costituisce obiettivo di fondo del presente disegno di legge, si rinvia a quanto già esposto in commento all'articolo 1, comma 1, lettera *e*).

Articolo 3 (Modifica alla legge 15 luglio 2022, n. 99)

L'articolo 3 include i **dottori di ricerca** tra coloro che possono prestare la propria opera nei percorsi formativi degli **ITS Academy**.

L'articolo in commento modifica la [legge 15 luglio 2022, n. 99](#), recante **l'Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore**, ed in particolare l'articolo 5 di tale legge, che disciplina gli standard minimi dei percorsi formativi degli ITS Academy.

Nel dettaglio, al comma 5 del predetto articolo 5, **tra coloro che prestano la loro opera nei percorsi formativi di tali istituti sono inseriti**, in aggiunta ai docenti, ai ricercatori ed agli esperti, **i dottori di ricerca**.

Si ricorda che, ai sensi del medesimo articolo 5, comma 5, le citate figure professionali sono reclutate con contratto di lavoro autonomo dalla fondazione ITS Academy, almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore.

• Gli Istituti tecnologici superiori - ITS Academy

Quanto agli **Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)**, si ricorda che con la [legge n. 99 del 2022](#), recante l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, è stata introdotta nell'ordinamento una normativa organica per gli Istituti tecnici superiori, adesso rinominati appunto "Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)". La riforma degli ITS figura fra gli impegni contemplati nel **Piano nazionale di ripresa e resilienza** nella Missione 4, Componente 1, di cui costituisce la Riforma 1.2.

Il Sistema di istruzione tecnologica superiore istituito dalla nuova legge pone le basi per **ampliare la formazione professionalizzante** di tecnici con elevate competenze tecnologiche e tecniche professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche

considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica.

La costituzione degli ITS *Academy* rientra nell'ambito dei **piani territoriali triennali** di programmazione dell'offerta formativa di competenza delle **Regioni**. Le linee generali di indirizzo dei piani triennali sono proposte dal Comitato nazionale ITS *Academy*, previsto dalla legge n. 99 e costituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito con [decreto ministeriale n. 87 del 17 maggio 2023](#).

Con riferimento ai **decreti attuativi** della riforma contemplata dalla legge n. 99 del 2022, si menziona, per quanto di interesse ai presenti fini, il [decreto ministeriale n. 203 del 20 ottobre 2023](#), che reca le disposizioni concernenti le **aree tecnologiche**, le **figure professionali nazionali** di riferimento degli ITS *Academy* e gli **standard minimi delle competenze** tecnologiche e tecnico-professionali (ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 14, comma 6). In particolare, l'articolo 7 di detto decreto, recante la disciplina dei **diplomi**, stabilisce che al superamento delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi dei percorsi formativi ITS *Academy* di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 99 del 2022 sono rilasciati, rispettivamente, il **diploma di specializzazione per le tecnologie applicate**, corrispondente al V livello EQF, e il **diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate**, corrispondente al VI livello EQF. Il comma 2 del medesimo articolo 7 dispone, inoltre, che detti diplomi, recanti l'area tecnologica, la figura professionale nazionale di riferimento e l'eventuale sua articolazione in profili, declinati a livello regionale, sono rilasciati dal Ministero dell'istruzione e del merito, sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.

Per l'anno scolastico 2024/25, gli ITS *Academy* sono 146 su tutto il territorio nazionale e sono suddivisi nelle seguenti **10 aree tecnologiche**: Energia; Mobilità Sostenibile e logistica; Chimica e nuove tecnologie della vita; Sistema Agroalimentare; Sistema Casa e Ambiente Costruito; Meccatronica; Sistema Moda; Servizi alle imprese e agli enti senza fini di lucro; Tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; Tecnologia dell'informazione, della comunicazione e dei dati.

Per un approfondimento sugli Istituti tecnologici superiori - ITS *Academy*, compresi i principali dati di contesto relativi, si rimanda al tema pubblicato sulla [pagina dedicata](#) del Portale della documentazione della Camera dei deputati.

Articolo 4 *(Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240)*

L'**articolo 4**, composto di un **solo comma**, reca sei novelle, incidenti sugli articoli 6, 18 e 24 della legge n. 240 del 2010, in materia di reclutamento e stabilizzazione di ricercatori universitari.

In primo luogo, prevede che ai ricercatori a tempo determinato, dopo il primo anno di contratto, sia attribuito il nuovo **titolo di professore a tempo determinato** per l'anno accademico in cui gli stessi svolgono l'attività didattica e per l'anno accademico successivo.

In secondo luogo, dispone che ciascuna università vincoli le risorse corrispondenti ad almeno **un quinto dei posti disponibili di professore di seconda fascia** alla chiamata di **ricercatori a tempo determinato, abilitati**, di cui all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010.

In terzo luogo, prevede che i contratti da ricercatore a tempo determinato possano essere attivati solo previa verifica del **rispetto** da parte delle università degli **obblighi in materia di valutazione** ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dei ricercatori, abilitati, già sotto contratto, e che le università che non predispongano una pianificazione coerente con tali obblighi **non possano procedere all'assunzione di personale docente** a qualsiasi titolo per la durata di **tre anni**.

In quarto luogo prevede, in via transitoria fino al 31 dicembre 2030, che ciascuna università destini almeno **un terzo** degli importi destinati alla stipula **dei contratti da ricercatore a tempo determinato** in favore di candidati già titolari di incarico, precedentemente previsto, di cosiddetto **ricercatore "di tipo A"**.

In quinto luogo dispone che la **sanzione** prevista in caso di **mancata stipula del contratto** da ricercatore a tempo determinato entro il previsto termine di novanta giorni comporti il **divieto**, per l'università, **di bandire nuove procedure di selezione**, per il gruppo scientifico-disciplinare coinvolto, **anche per dipartimenti diversi da quello direttamente interessato** dalla procedura di selezione non andata a buon fine nei termini.

In sesto ed ultimo luogo **anticipa** dalla conclusione del terzo **alla conclusione del primo anno di contratto, la valutazione dei ricercatori a tempo determinato**, da parte dell'università, ai fini della loro chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia.

La disposizione in commento reca sei distinte **novelle** agli articoli **6** (in materia di **stato giuridico dei professori** e dei ricercatori universitari di ruolo), **18** (relativo alla **chiamata dei professori** universitari) e **24** (concernente i **ricercatori a tempo determinato**) della [legge n. 240 del](#)

[2010](#) (che reca “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”) (*si veda il testo a fronte in calce*).

Nel dettaglio, la **lettera a)** della disposizione in commento inserisce il nuovo **comma 4-bis** all'**articolo 6** della suddetta legge n. 240 del 2010, il quale prevede che ai titolari dei contratti per **ricercatore universitario a tempo determinato** di cui all'articolo 24 della medesima legge (oggetto anch'esso di modifica da parte dell'articolo in commento, alla successiva lettera c)), **dopo il primo anno** è attribuito il titolo di “**professore a tempo determinato**” per l'anno accademico in cui gli stessi svolgono l'attività didattica e per l'anno accademico successivo.

Si noti che l'ordinamento vigente **non contempla** la figura del “**professore a tempo determinato**”. L'articolo 1, comma 12 della [legge n. 230 del 2005](#) disciplina la figura del cosiddetto “**professore straordinario a tempo determinato**”, in quanto prevede che le università possano realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione.

Si segnala che i contratti di lavoro per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, ai titolari dei quali si applica la norma ora in commento hanno una **durata complessiva di sei anni**, durante i quali **le attività di didattica**, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, **possono essere ordinariamente svolte**, secondo le modalità stabilite dal regolamento di ateneo, per un totale di 350 ore per il regime di tempo pieno e di 200 ore per il regime di tempo definito.

La disposizione in questione, nel conferire **maggiore rilievo alle funzioni didattiche** svolte dai **ricercatori a tempo determinato**, associando a tali funzioni l'attribuzione del titolo di “**professore**” si pone, in un certo senso, a completamento di quanto disposto dal precedente comma 4 del medesimo articolo 6 della legge n. 240 del 2010, il quale si applica invece ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai tecnici laureati e ai professori incaricati stabilizzati prevedendo che a costoro, nel caso di affidamento di corsi e moduli curriculari, è attribuito il titolo di **professore aggregato** per

l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli e che tale titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli.

La **lettera b)** della disposizione in esame, poi, inserisce il **comma 4-quater** all'**articolo 18** della suddetta [legge n. 240 del 2010](#) (relativo alla chiamata dei professori universitari), il quale prevede che ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincoli le risorse corrispondenti ad **almeno un quinto dei posti disponibili di professore di seconda fascia** alla chiamata **di ricercatori a tempo determinato** di cui al citato articolo 24 della medesima legge, “nel testo risultante dalle modifiche apportate dal [decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 giugno 2022, n. 79](#)”, in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare.

L'inciso, posto sopra tra virgolette, volto a specificare espressamente che i ricercatori soggetti a chiamata cui si applica la riserva di posti istituita dal nuovo comma 4-quater sono quelli di cui all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, “**nel testo risultante dalle modifiche apportate dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79**”, appare a prima vista come di **dubbia portata normativa**, nel senso che le modifiche in questione sono già consolidate nel testo vigente del citato articolo 24, e non è chiaro, quindi, per quale motivo esse debbano essere richiamate espressamente.

A tal proposito, vale la pena ricordare che il richiamato **decreto-legge n. 36 del 2022** (con l'articolo 14, commi da 6-decies a 6-terdecies, e da 6-quindecies a 6-noviesdecies) è intervenuto significativamente sull'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, in particolare al fine di **sostituire** le precedenti figure di **ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B** con una **unica figura di ricercatore universitario a tempo determinato**, titolare di un contratto di durata complessiva di sei anni, non rinnovabile, al quale applicare, su istanza dell'interessato, la **procedura di valutazione interna**, da parte dell'università in cui presta servizio, ai fini dell'**inquadramento** nel ruolo di **professore di seconda fascia**.

Il fatto che la novella ora in commento specifichi espressamente che la **riserva di posti** qui introdotta è destinata ai “**ricercatori di nuovo ordinamento**” è forse dovuto all'esigenza di chiarire che essa è **diversa** da quella, transitoria (fino 31 dicembre 2030), introdotta dalla novella di cui alla successiva **lettera c)**, **numero 2)**, che è invece rivolta (come si vedrà *infra*) proprio a **tutela dei candidati già titolari degli incarichi da ricercatore di tipo A**, ossia dei contratti regolati dal regime previgente a quello introdotto dalle citate modifiche risalenti al 2022.

La **lettera c)** della disposizione in esame **modifica** – come anticipato – in più parti, l'**articolo 24** della [legge n. 240 del 2010](#) (concernente i **ricercatori a tempo determinato**), ed in particolare:

- integrandone il comma 1 (**numero 1) della lettera c)**);

- aggiungendovi i commi 1-ter e 1-quater (**numero 2) della lettera c)**);
- modificandone la lettera d) del comma 2 (**numero 3) della lettera c)**);
- incidendone il comma 5 (**numero 4) della lettera c)**).

Il **numero 1) della lettera c)** novella il **comma 1** del suddetto articolo 24 della legge n. 240 del 2010, il quale prevede, a legislazione vigente, che nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, **le università possano stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato**. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca.

Ora **la disposizione in commento** integra il suddetto comma 1 con tre periodi aggiuntivi, ai sensi dei quali, fermi restando i vincoli di bilancio e nel rispetto delle indicazioni di programmazione vigenti, **i contratti** appena sopra descritti **“possono essere attivati esclusivamente previa verifica, in termini di sostenibilità, di quanto previsto dal comma 5”** del medesimo articolo (successivamente descritto e anch'esso oggetto di modifica da parte della disposizione in commento), in materia di **valutazione**, da parte dell'università, **del titolare del contratto**, ove abilitato, **ai fini della chiamata** nel ruolo di professore di seconda fascia. **“Le università che non predispongano una pianificazione coerente con tale obbligo”** – prosegue la disposizione in esame – **“non possono procedere all'assunzione di personale docente a qualsiasi titolo per la durata di tre anni”**. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, sono stabilite le modalità per la verifica del rispetto della condizione posta.

Il **numero 2 della lettera c)** della disposizione in esame inserisce, nel suddetto articolo 24 della legge n. 240 del 2010 i nuovi **commi 1-ter e 1-quater**.

Si ricorda in via preliminare che il **comma 1-bis** del medesimo articolo 24 della legge n. 240 del 2010, di per sé non modificato dalla disposizione in esame, prevede che ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, **vincoli** risorse corrispondenti ad **almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti** da ricercatore a tempo determinato, in favore di **candidati che per almeno trentasei mesi**, anche cumulativamente, abbiano frequentato **corsi di dottorato di ricerca** o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, **presso università** o istituti di ricerca, italiani o stranieri, **diversi da quella che ha emanato il bando**.

Venendo ai commi inseriti dalla disposizione in commento, il nuovo **comma 1-ter** prevede che, **in via transitoria, fino al 31 dicembre 2030, ciascuna università**, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti **ad almeno un terzo degli importi** destinati alla stipula dei contratti da ricercatore a tempo determinato, in favore di **candidati già titolari di incarico di ricercatore a tempo determinato di cui alla lettera a)** del comma 3 del medesimo articolo 24 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore dell'articolo 14, comma 6-*decies*, del [decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 giugno 2022, n. 79](#).

È questa la **riserva di posti transitoria** che si è sopra anticipata in commento alla novella di cui alla precedente lettera *b*). Essa è destinata ai candidati già titolari dei contratti da “**ricercatore di tipo A**”, che, ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore dell'articolo 14, comma 6-*decies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, si configuravano come **contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, per una sola volta**, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte. Tali contratti potevano essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse.

Essi si distinguevano dai contratti da “**ricercatore di tipo B**”, **triennali e riservati a candidati che avessero usufruito dei contratti da ricercatore di tipo A**, ovvero che avessero conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, avessero usufruito di assegni di ricerca, di borse post-dottorato ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

Il nuovo **comma 1-quater** dell'articolo 24, poi, prevede che **le quote di riserva di cui ai precedenti commi 1-bis e 1-ter sono cumulabili** e che le università possono bandire procedure di selezione per posizioni in cui sia richiesto il possesso cumulativo dei requisiti di cui ai medesimi commi 1-*bis* e 1-*ter*.

Il **numero 3 della lettera c)** della disposizione in esame incide sul **comma 2** del medesimo articolo 24 della legge n. 240 del 2010, che reca i criteri sulla base dei quali le università dovranno disciplinare, con proprio regolamento, le procedure pubbliche di selezione tramite cui individuare i **destinatari dei contratti per ricercatori a tempo determinato** di cui al comma 1.

Tra tali criteri, quello di cui alla **lettera d)** prevede che la deliberazione della **chiamata del vincitore** da parte dell'università sia effettuata al termine dei lavori della commissione giudicatrice e che **il contratto** per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato sia **stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della**

procedura di selezione. È previsto che in caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi l'università non possa bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare **“in relazione al dipartimento interessato”**.

Ora, **la disposizione in commento** sopprime il suddetto inciso **“in relazione al dipartimento interessato”**. In considerazione del fatto che non vi è necessariamente una perfetta sovrapposizione tra i dipartimenti e i gruppi scientifici-disciplinari, la **conseguenza** di tale soppressione, rispetto al quadro vigente, è che ad essere **bloccate**, per un triennio, saranno **tutte le procedure di selezione** bandite dall'università **relativamente al gruppo scientifico disciplinare interessato** dalla procedura non andata a buon fine, **anche se relative a dipartimenti diversi** da quello direttamente coinvolto.

Si ricorda che, in attuazione della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5, del **PNRR**, in materia di **riforma della classi di laurea**, ed in particolare dell'articolo 15 del [decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36](#), è stato recentemente adottato il [decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639](#), recante la **determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari** e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari.

Il numero 4 della lettera c) della disposizione in esame modifica infine il **comma 5 dell'articolo 24** della medesima legge n. 240 del 2010, il quale prevede, **a legislazione vigente**, che nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, **“a partire dalla conclusione del terzo anno”** e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, **l'università valuta**, su istanza dell'interessato, **il titolare del contratto stesso**, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della medesima legge, **ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia**, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *e*) della legge (ossia, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e con l'approvazione del consiglio di amministrazione). La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2 della medesima legge n. 240 del 2010, sulla base della quale le università effettuano le chiamate dei professori, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.

Ora, **la disposizione in commento** sostituisce il suddetto inciso **“a partire dalla conclusione del terzo anno”** con il seguente **“a partire dalla**

conclusione del primo anno”, anticipando quindi di due anni la valutazione dei ricercatori a tempo determinato, da parte dell’università, su istanza degli interessati, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia.

A mero fine di chiarezza, si segnala che **la novella ora in commento**, che anticipa alla conclusione del primo anno la possibilità, per il titolare del contratto di ricercatore a tempo determinato, di essere valutato ai fini della possibile chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia **non è di per sé connessa alla novella di cui alla precedente lettera a)**, ai sensi della quale, dopo il medesimo primo anno, ai titolari dei medesimi contratti che svolgano attività di didattica viene attribuito il titolo di **professore a tempo determinato**. Quest’ultimo titolo si configura come una mera ridenominazione del precedente titolo di ricercatore a tempo determinato, mentre la valutazione di cui all’articolo 24, comma 5, novellata dalla lettera c), numero 4) ora in commento, è finalizzata alla **possibile chiamata come professore di seconda fascia di ruolo, cioè a tempo indeterminato**.

TESTO A FRONTE DELL'ART. 4 DELL'A.C. 1609

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 4 dell'A.C. 1609
Art. 6 <i>(Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)</i>	Art. 6 <i>(idem)</i>
	<i>[comma 1, lett. a)]</i>
Commi da 1 a 3 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell' articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , e successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari.	<i>Identico</i>
	4-bis. Ai titolari dei contratti di cui

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 4 dell'A.C. 1609
	all'articolo 24 dopo il primo anno è attribuito il titolo di professore a tempo determinato per l'anno accademico in cui gli stessi svolgono l'attività didattica e per l'anno accademico successivo.
<i>5. Abrogato dall'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 225 del 2010</i>	
Commi da 6 a 14 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 18 <i>(Chiamata dei professori)</i>	Art. 18 <i>(idem)</i>
	<i>[comma 1, lett. b)]</i>
Commi da 1 a 3 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
4. Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> , o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa, ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5- <i>bis</i> .	<i>Identico</i>
4- <i>bis</i> . Le università con indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare, nel limite della predetta percentuale, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di cui al comma 1, riservate a personale già in servizio presso altre università, aventi indicatore delle spese di personale pari o	<i>Identico</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 4 dell'A.C. 1609
<p>superiore all'80 per cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le modalità di attestazione della situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al presente comma, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'università che dispone la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei ricercatori, di cui all'articolo 6, comma 5-<i>sexies</i>, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quelle riferite alle categorie protette.</p>	
<p>4-<i>ter</i>. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Scuole superiori a ordinamento speciale.</p>	<i>Identico</i>
	4-quater. Ciascuna università,

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 4 dell'A.C. 1609
	nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di seconda fascia alla chiamata di ricercatori di cui all'articolo 24, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 , in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare.
Commi 5 e 6 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 24 <i>(Ricercatori a tempo determinato)</i>	Art. 24 <i>(idem)</i>
	<i>[comma 1, lett. c)]</i>
1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca.	1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca. Fermi restando i vincoli di bilancio e nel rispetto delle indicazioni di programmazione vigenti, i contratti possono essere attivati esclusivamente previa verifica, in termini di sostenibilità, di quanto previsto dal comma 5. Le università che non predispongano una pianificazione coerente con tale obbligo non possono procedere all'assunzione di personale docente a qualsiasi titolo per la durata di tre anni. Con decreto del Ministro

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 4 dell'A.C. 1609
	dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la verifica del rispetto della condizione di cui al presente comma.
1-bis. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha emanato il bando.	<i>Identico</i>
	1-ter. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2030, ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati già titolari di incarico di ricercatore a tempo determinato di cui alla lettera <i>a</i>) del comma 3 del presente articolo nel testo vigente prima della data di entrata in vigore dell'articolo 14, comma 6-decies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 .
	1-quater. Le quote di riserva di cui ai commi 1-bis e 1-ter sono cumulabili. Le università possono bandire procedure di selezione per posizioni in cui sia richiesto il possesso cumulativo dei requisiti di cui ai medesimi commi

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 4 dell'A.C. 1609
	1-bis e 1-ter.
<p>2. I destinatari dei contratti di cui al comma 1 sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:</p> <p>a) pubblicità dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;</p> <p>b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio, nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui</p>	<p>2. I destinatari dei contratti di cui al comma 1 sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:</p> <p>a) pubblicità dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;</p> <p>b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio, nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui</p>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 4 dell'A.C. 1609
<p>al comma 3;</p> <p>c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito della valutazione preliminare, ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa; possibilità di prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera; l'ateneo può specificare nel bando la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di cui al decreto del Ministro</p>	<p>al comma 3;</p> <p>c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito della valutazione preliminare, ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa; possibilità di prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera; l'ateneo può specificare nel bando la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di cui al decreto del Ministro</p>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 4 dell'A.C. 1609
<p>adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;</p> <p>d) deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell'università al termine dei lavori della commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi l'università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento interessato.</p>	<p>adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;</p> <p>d) deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell'università al termine dei lavori della commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi l'università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare.</p>
<p>3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.</p>	<p><i>Identico</i></p>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 4 dell'A.C. 1609
<p>3-bis. Nel caso in cui, al momento della stipulazione del contratto di cui al comma 3, il titolare sia già stato titolare di posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 22-ter, nel medesimo o in altro ateneo, ovvero presso istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché enti pubblici di ricerca, per un periodo complessivo superiore a cinque anni, anche non continuativi, la durata complessiva del contratto è ridotta, a richiesta dell'interessato, in misura corrispondente al periodo eccedente tale termine. In ogni caso, il contratto stipulato ai sensi del primo periodo non può avere durata inferiore a un anno.</p>	<i>Identico</i>
<p>4. I contratti di cui al comma 3 possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.</p>	<i>Identico</i>
<p>5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del</p>	<p>5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del primo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del</p>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 4 dell'A.C. 1609
<p>contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.</p>	<p>contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.</p>
<p>5-bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento.</p>	<i>Identico</i>
<p>6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal fine le università</p>	<i>Identico</i>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 4 dell'A.C. 1609
possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dall'undicesimo anno l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.	
<i>7. Comma abrogato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 2022, n. 79.</i>	
Commi da 8 a 9- <i>quater</i> <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>

Articolo 5

(Facoltà di riscatto agevolato dei corsi di dottorato di ricerca)

L'**articolo 5** dispone che ai corsi di dottorato di ricerca si applica quanto previsto dalla normativa vigente in materia di riscatto agevolato dei corsi di studio universitario per periodi da valutare con il sistema contributivo.

Nel dettaglio, l'articolo in commento dispone che ai corsi di dottorato di ricerca si applichi l'articolo 2, comma 5-*quater*, del [decreto legislativo n. 184 del 1997](#)¹ che, ai fini del riscatto dei corsi di studio universitario relativamente a periodi da valutare con il sistema contributivo², prevede la facoltà di optare per un calcolo dell'onere del riscatto secondo un meccanismo specifico, ad un costo inferiore rispetto a quello ordinario.

Il meccanismo agevolato di cui al richiamato art. 2, c. 5-*quater*, prevede che il contributo da versare sia pari, per ogni anno da riscattare, al minimale contributivo annuo vigente per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (pari per il 2025 a 18.555 euro³) moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, pari al 33 per cento.

Secondo, invece, i criteri ordinari di calcolo del riscatto di periodi da valutare secondo il sistema contributivo, il costo del riscatto si determina applicando l'aliquota contributiva vigente (nel regime ove il riscatto operi) alla data di presentazione della domanda alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda.

Si fa presente che la durata del corso di dottorato di ricerca è già riscattabile, con il meccanismo di calcolo sia ordinario che agevolato, se non coperto da contribuzione (cfr. art. 2, c. 2, D.Lgs. 184/1997 e l'art. 1 L. 341/1990). Ciò al pari degli altri corsi legali di studio universitario a seguito dei quali sia stati conseguiti il diploma universitario, il diploma di laurea, il diploma di specializzazione

Alla luce di quanto detto, si valuti l'opportunità di specificare la portata innovativa del presente articolo 5.

¹ Introdotta dall'art. 20, c. 6, del D.L. 4/2019.

² Tale normativa concerne anche gli iscritti a cui si applica il sistema di calcolo cosiddetto misto (cioè, sia retributivo sia contributivo, in base al criterio del *pro rata*), purché i periodi oggetto di riscatto siano da valutare secondo il sistema contributivo, quindi periodi o frazioni di periodo successivi al 31 dicembre 1995. L'ambito di applicazione non comprende i lavoratori autonomi iscritti a forme pensionistiche gestite da soggetti di diritto privato.

³ Cfr. [Circ. INPS n. 38 del 2025](#)

